

## DECRETO-LEGGE “RILANCIO” - I BENEFICI PER I GENITORI CHE LAVORANO

### BONUS SERVIZI BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI

### DALL'INPS ULTERIORI CHIARIMENTI E ALCUNE INTERPRETAZIONI FAVOREVOLI

Con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020, l'INPS torna a occuparsi del **bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia**, ovverosia delle misure alternative al congedo parentale COVID-19, finalizzate a offrire un **sostegno ai genitori<sup>1</sup>** che lavorano in caso di:

- figli di età non superiore ai 12 anni;
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992) senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In particolare la Circolare amplia la possibilità di erogazione del bonus, prevedendo che ne possano beneficiare **anche i genitori che avessero fruito del congedo parentale COVID-19 purché nel limite dei 15 giorni**.

Di seguito approfondiamo questo aspetto e forniamo una sintesi delle altre novità di maggior interesse contenute nella Circolare.

### MISURA DEI BONUS E INCOMPATIBILITÀ CON IL CONGEDO SPECIFICO COVID

L'INPS fornisce una interpretazione meno restrittiva del criterio della “alternatività” tra il congedo parentale COVID-19 e il bonus per i servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

Prima dell'emanazione della Circolare si riteneva infatti che la fruizione anche di un solo giorno di congedo parentale precludesse la possibilità di beneficiare del bonus, sia pure per un ammontare ridotto: al contrario ora l'INPS chiarisce che solo nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni il bonus non spetta.

Si hanno quindi i seguenti casi:

Giorni congedo parentale COVID-19 autorizzati	Importo massimo spettante a titolo di bonus (per servizi di baby-sitting ovvero per centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia)
Nessuno	€ 1.200 <sup>2</sup>
Da 1 a 15	€ 600 <sup>3</sup> , ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo eventualmente non fruiti in precedenza, nel limite dei 15 giorni complessivi
Da 16 a 30	<b>Nessun bonus</b> Possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo eventualmente non fruiti in precedenza, nel limite dei 30 giorni complessivi

<sup>1</sup> Per un quadro generale delle misure previste dal D.L. in favore dei genitori che lavorano v. nota FISAC del 25 maggio 2020

<sup>2</sup> € 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

<sup>3</sup> € 1.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

## **ESCLUSIONI**

Come già reso noto, i bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in **congedo COVID, disoccupato o non lavoratore**, se **percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** (per esempio, NASpl, cassa integrazione, ecc.).

Nella Circolare n. 73/2020 l'INPS chiarisce che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (es. cassa integrazione), l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di **sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata**: qualora il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido (permane tuttavia il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti).

## **SMART WORKING - CONGEDO DI MATERNITÀ (C.D. MATERNITÀ OBBLIGATORIA) - FERIE - CONGEDO PARENTALE ORDINARIO**

**Non** costituiscono invece condizioni di incompatibilità con i bonus le seguenti:

- lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore,
- congedo di maternità,
- ferie,
- congedo parentale ordinario (non COVID).

## **EROGAZIONE DEL BONUS BABY-SITTING (MEDIANTE IL LIBRETTO FAMIGLIA) A FAVORE DI UN FAMILIARE (ES. NONNI)**

Il bonus baby-sitting può essere erogato anche per remunerare un **familiare** (per esempio un nonno) che venisse individuato come "prestatore" del servizio.

Sono **esclusi i casi in cui il familiare fosse convivente** e, ovviamente, i soggetti titolari della responsabilità genitoriale (per esempio la mamma della/del bambina/o non potrà individuare il papà come prestatore del servizio ai fini dell'erogazione del bonus anche se il papà è non convivente, separato/divorziato).

## **LA DOMANDA**

La domanda va presentata all'INPS **esclusivamente in via telematica**: l'INPS ha predisposto un **utile vademecum** che guida passo passo nell'inoltro della domanda. Il documento è scaricabile anche dal nostro sito al link:

[http://www.fisacgruppoubi.it/GuidaINPS\\_DomandaBonusBabySittingCentriEstivi.pdf](http://www.fisacgruppoubi.it/GuidaINPS_DomandaBonusBabySittingCentriEstivi.pdf)

\*\*\*

Per ulteriori informazioni sulle misure di sostegno in favore dei genitori che lavorano correlate all'emergenza COVID-19, rinviamo alle precedenti note già diffuse sull'argomento scaricabili ai link

[http://www.fisacgruppoubi.it/ComunicatoRilancio\\_CongediGenitori\\_BonusBabySitting\\_SmartWorking\\_Gruppo.pdf](http://www.fisacgruppoubi.it/ComunicatoRilancio_CongediGenitori_BonusBabySitting_SmartWorking_Gruppo.pdf)

[http://www.fisacgruppoubi.it/ComunicatoRilancio\\_BonusBabySittingCentriEstivi\\_Gruppo.pdf](http://www.fisacgruppoubi.it/ComunicatoRilancio_BonusBabySittingCentriEstivi_Gruppo.pdf)

e invitiamo a rivolgersi al sindacalista FISAC CGIL di riferimento.